

Edizione di lunedì 2 Settembre 2019

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: invio possibile anche con procedura web
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca ammessa anche con canone variabile
di Fabio Garrini

ENTI NON COMMERCIALI

Definite le linee guida sui bilanci sociali di ets e imprese sociali
di Claudio Travaglini, Guido Martinelli

RISCOSSIONE

Prescrizione quinquennale per i tributi locali
di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

La presentazione del modello 730/2019 integrativo
di Luca Mambrin

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: invio possibile anche con procedura web

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal **1° luglio 2019** i soggetti che intrattengono rapporti con privati ed effettuano operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**, hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle entrate (a norma dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#)); ai contribuenti con **volumi d'affari inferiori**, invece, le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2020**. I dati devono essere trasmessi entro il termine di **dodici giorni** da quando l'operazione si intende "effettuata" ai fini Iva (data della consegna o spedizione della merce o data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).

Fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall'obbligo in questione i soggetti che svolgono solo in **via marginale** operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), rispetto alle altre operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#). Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi **non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari** dell'anno 2018 (ai sensi del [D.M. 10.05.2019](#)).

Verificata la necessità di effettuare la comunicazione, i soggetti che **non hanno ancora un registratore telematico** appositamente predisposto per effettuare l'invio, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, **transitorientemente**, entro il termine più ampio della **fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ai fini Iva**. La moratoria delle sanzioni trova applicazione per i **primi sei mesi** e fino a quando non è in uso il registratore telematico adeguato all'invio. **Pertanto, è possibile inviare i dati dei corrispettivi relativi al mese di luglio entro il 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato).**

L'adempimento in commento può essere assolto anche mediante il canale messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nella sezione **fatture e corrispettivi**, in corrispondenza della funzione **corrispettivi per esercenti non in possesso di RT**.

L'Agenzia delle entrate consiglia, **anteriormente alla prima trasmissione**, l'**accreditamento dell'operatore Iva** in qualità di **"esercente"** all'interno del portale anzidetto; l'accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario ([articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#)) con delega al servizio "Accreditamento e Censimento Dispositivi".

La **generazione e l'invio del file** relativo ai corrispettivi possono essere effettuati mediante i **canali telematici già attivi** per l'esterometro, oppure mediante l'**upload di un file xml** conforme alle specifiche tecniche del [provvedimento AdE prot. n. 236086 del 4 luglio 2019](#). In alternativa, è possibile **inserire i singoli corrispettivi giornalieri con l'apposita procedura web**

disponibile dal 30 luglio 2019.

In fase di generazione occorre indicare i **corrispettivi complessivi** (al netto dei resi) **di una singola giornata** distinti per aliquota Iva applicata, indicando aliquota zero per abilitare il campo “natura/ventilazione Iva”. In particolare, i dati richiesti sono:

- data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
- aliquota Iva applicata (in alternativa esclusiva con natura/ventilazione Iva);
- natura/ventilazione Iva, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura;
- imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell'imposta e al netto di resi/annulli;
- imposta (calcolata dal sistema se indicata un'aliquota Iva).

Nel caso sia applicabile la procedura di **ventilazione per i commercianti al minuto**, i campi **“aliquota Iva”** e **“imposta”** devono essere entrambi **impostati a zero**. La procedura di ventilazione di cui all'[articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) permette, per determinate categorie di commercianti, che la registrazione delle vendite avvenga globalmente senza distinzione tra aliquote Iva differenti. Solo dopo aver effettuato la **verifica dei dati** è possibile **inviare il file**.

Se i dati relativi ai corrispettivi **non sono memorizzati e/o non sono trasmessi**, trovano applicazione le sanzioni di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#): *“in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri”* si applicano *“le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”*.

In particolare, l'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#) prevede che se *“le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”*

L'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) si occupa, infine, delle violazioni perpetrate nel tempo, disponendo la **sospensione** con provvedimento immediatamente esecutivo, per un determinato periodo, **della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca ammessa anche con canone variabile

di **Fabio Garrini**

Il divieto di aggiornamento del canone al fine dell'applicazione della cedolare secca **ex D.Lgs. 23/2011** non vieta le parti di stabilire nel contratto un canone variabile: questo canone, infatti, viene liberamente stabilito dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto e non può intendersi come meccanismo per adeguare il valore inizialmente pattuito al trascorrere del tempo e all'inflazione.

Questo è il pensiero espresso dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risposta all'interpello n. 340 del 23 agosto 2019](#).

Cedolare per i negozi

Come noto, [l'articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#) (Legge di stabilità per il 2019) introduce la possibilità di applicare la cedolare secca (ossia la tassazione sostitutiva con aliquota al 21%) relativamente ai **contratti di locazione commerciale stipulati nel 2019** (in precedenza tale regime era consentito solo in relazione ai fabbricati abitativi a destinazione abitativa), aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) di superficie **fino a 600 metri quadrati** escluse le pertinenze, nonché alle relative pertinenze locate congiuntamente.

Sotto il **profilo soggettivo** la novità riguarda esclusivamente i **proprietari persone fisiche** che detengono le suddette tipologie di immobili (C/1) nella sfera privata (immobili produttivi di redditi fondiari), in quanto la cedolare secca è un regime opzionale non utilizzabile da parte delle società o comunque da parte di soggetti che concedono in locazione l'immobile nell'ambito della loro attività d'impresa. Come chiarito nella [risoluzione AdE n. 50/E/2019](#), il **conduttore** può anche essere soggetto che utilizza detto immobile nell'esercizio dell'**attività di impresa** o di arti e professioni.

Sotto il **profilo normativo**, la sopracitata norma, nell'estendere l'applicazione della cedolare agli immobili commerciali, opera un **rinvio** alla disciplina della tassa piatta di cui all'[articolo 3 D.Lgs 23/2011](#).

Tra le previsioni che regolano la cedolare, vi è il **divieto per il locatore di praticare aggiornamenti di canone** a carico del conduttore. All'[articolo 3, comma 11, D.Lgs. 23/2011](#), applicabile per rinvio anche alle locazioni di fabbricati commerciali C/1, è infatti previsto che:

“Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.”

Quindi, il canone pattuito inizialmente non può in alcun modo essere adeguato in corso di contratto e qualunque diversa pattuizione risulta illegittima.

Il caso esaminato nella richiesta di interpello in commento riguarda la locazione di un fabbricato di categoria C/1 e con superficie inferiore a 600 metri quadrati, che viene locato nel corso del 2019; la particolarità del contratto risiede nel fatto che la locazione commerciale, di durata anni 6+6, prevede un **canone costituito da due componenti**, una quota **fissa** annuale a cui aggiungere una quota **variabile** (nella fattispecie, pari al 3,4% dei ricavi del punto vendita della società conduttrice, per la sola parte dei ricavi che in ciascun anno supererà euro 1.000.000).

Il dubbio che si pone è se tale parte variabile possa in qualche modo qualificarsi come *“aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT”* ipotesi che come detto è **preclusa** dalla norma istitutiva.

Sul punto l'Agenzia osserva che vi è una **differenza sostanziale tra l'aggiornamento del canone** di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, di cui [all'articolo 32 Legge 392/1978](#) e la **pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile**.

Sul punto, peraltro, viene richiamato anche un precedente giurisprudenziale – la **sentenza della Corte di Cassazione n. 5849 del 2015** – nella quale viene attribuita piena libertà alle parti di determinare il canone, senza che questo possa essere confuso con un aggiornamento.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate conclude affermando che deve ritenersi che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non rientra nel campo di applicazione del citato comma 11 (che vieta l'aggiornamento del canone) e, come tale, **non risulta di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca**.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Definite le linee guida sui bilanci sociali di ets e imprese sociali

di Claudio Travaglini, Guido Martinelli

Dopo una lunga gestazione è stato pubblicato nella **G.U. del 07.08.2019** il decreto ministeriale con le linee guida, obbligatorie dal 2020, sul **bilancio sociale per enti di terzo settore e imprese sociali** previsto dalla riforma. Nella complessità del decreto, che non possiamo analizzare compiutamente, si ripropongono integralmente i **testi già diffusi** prevedendo alcuni elementi di buona prassi che assumono qui valore normativo.

Il decreto ha allegate **linee-guida** molto **dettagliate e prescriptive** nella loro articolazione, sino a elencare puntualmente gli elementi da inserire in bilancio sociale.

In via generale si riafferma il ruolo del **bilancio sociale** come **strumento di trasparenza e accountability** per **“offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”**. A questo proposito un suggerimento, forse tardivo, sarebbe quello di **evitare la duplicazione tra bilancio di esercizio, bilancio sociale** e informazioni da pubblicare sul Registro **“liberando” il bilancio sociale** da tutto ciò già presente negli altri documenti.

La comunicazione richiesta nel bilancio sociale **si presenta come ampia e molteplice** dovendo tener conto della varietà delle forme giuridiche ed organizzative e delle attività degli enti di terzo settore.

Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione del **bilancio sociale** sono, come noto, gli enti del terzo settore con proventi complessivi superiori al milione di euro e tutte le imprese sociali.

Si precisa che **le linee si applicano anche ai bilanci sociali “volontari”** che molti enti pubblicano. **L'obbligo decorre dall'esercizio 2020** e quindi i primi bilanci sociali regolati dal decreto saranno pubblicati nel nuovo Registro a **metà del 2021**: gli enti interessati dovrebbero già pensare, però, a **raccogliere le informazioni dall'esercizio 2020** per trovarsi preparati al momento della redazione.

Il processo di approvazione viene specificato, prevedendo **l'approvazione unitamente al bilancio di esercizio** da parte dello stesso organo dopo l'esame ed il parere dell'organo di controllo.

Il bilancio sociale viene **pubblicato sul Registro Unico** ma le linee guida ne raccomandano fortemente la diffusione anche attraverso il **sito internet** dell'ente, considerato strumento

efficace ed economico.

I **Principi generali ispiratori della redazione** del bilancio sociale ripropongono quelli della consolidata dottrina e sono individuati in **rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità** a cui deve complessivamente essere ispirato.

L'**articolazione richiesta** è, come dicevamo, piuttosto dettagliata e richiede di esporre:

- la **metodologia** adottata per la redazione (che quindi non è univocamente definita e deve essere ulteriormente specificata) e gli eventuali *standard* di rendicontazione utilizzati;
- le **informazioni generali sull'ente** comprese quelle formali pubblicate nel Registro Unico (nome, sede legale, forma giuridica) ed altre rilevanti, quali le attività statutarie di interesse generale e secondarie e strumentali, le aree territoriali e i collegamenti con altri enti del terzo settore;
- la **struttura, il governo e l'amministrazione** partendo dalla base sociale, proseguendo con l'illustrazione degli organi e dei meccanismi di governo e con la mappatura degli *stakeholders* e del loro coinvolgimento;
- le **persone che operano per l'ente** come volontari, collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, la natura e l'entità dei loro compensi e rimborsi;
- gli **obiettivi e le attività** per cui si richiedono informazioni quali-quantitative su obiettivi, attività, risultati ed effetti sui portatori di interesse, in relazione agli obiettivi dell'organizzazione riscrivendo nei fatti la relazione di missione completa di indicatori e, nel caso degli enti filantropici, l'elenco delle erogazioni effettuate;
- la **situazione economico-finanziaria** con provenienza e destinazione delle risorse e rendicontazione delle raccolte fondi e valutazione degli amministratori sui rischi finanziari;
- le **altre informazioni** tra cui le informazioni sui contenziosi in essere, sugli impatti ambientali e le informazioni sulla parità di genere, sulla lotta alla corruzione inserite nella "dichiarazione non finanziaria" previste dal D.Lgs. 254/2016;
- le **informazioni sul monitoraggio svolto dall'organo di controllo** su finalità sociali, svolgimento di attività di interesse generale ed accessorie, perseguimento scopo di lucro ed altri aspetti.

L'esame dei primi bilanci sociali pubblicati secondo la nuova normativa offrirà l'opportunità di fare valutazioni; per ora possiamo ipotizzare punti critici quali la **ridondanza di alcune informazioni del documento rispetto al bilancio di esercizio e alle notizie pubblicate sul Registro Unico** data anche la contestuale approvazione. Il bilancio sociale diventa così un **mega-documento** che ripropone di nuovo tutta la comunicazione senza inserirsi organicamente nel complessivo sistema informativo.

Un'opportunità a nostro parere è quella di **trasformare l'adempimento bilancio-sociale nel processo partecipato di costruzione e monitoraggio del perseguimento delle finalità statutarie**,

evitando processi già visti per cui all'affermazione di un **obbligo comunicativo documentale è corrisposta la sterilizzazione del suo intrinseco valore informativo**, giungendo a redigere il bilancio sociale come un obbligo formale su schemi predefiniti e con formule rituali senza operare alcuna riflessione sulle attività svolte, la loro modalità di svolgimento ed i risultati raggiunti.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Prescrizione quinquennale per i tributi locali

di Angelo Ginex

Il **termine di prescrizione** maturato dopo la notifica della **cartella non opposta** dal contribuente e relativa a **tributi locali** è **quinquennale**, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'*actio iudicati* di cui all'[articolo 2953 cod. civ.](#), che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 20956 del 06.08.2019](#).

La fattispecie in esame prende le mosse dall'impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un'**intimazione di pagamento** per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d'imposta dal 2000 al 2003 e la **cartella di pagamento presupposta**, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.

I giudici di prime cure rigettavano il ricorso del contribuente e, a seguito di appello, tale decisione veniva confermata anche dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale assumeva la regolarità della notifica della cartella e l'applicazione del termine di **prescrizione decennale** dell'**imposta comunale sugli immobili**.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, *inter alia*, la violazione dell'[articolo 11 D.Lgs. 504/1992](#), nonché la falsa applicazione degli [articoli 2948 e 2953 cod. civ.](#), in riferimento all'[articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.](#), atteso che i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato gli [articoli 2953 e 2948 cod. civ.](#) e l'[articolo 11 D.Lgs. 504/1992](#), ritenendo non decorso il termine di prescrizione, con la conseguenza che il **tributo** si sarebbe **prescritto**, essendo **decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella** avvenuta in data 14.03.2008, a quella della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 28.03.2014.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che il giudice di seconde cure ha ritenuto erroneamente che il credito per la riscossione dell'imposta, a seguito di **accertamento** ormai divenuto **definitivo** per mancata impugnazione della cartella di pagamento, sia soggetto non al termine di **prescrizione quinquennale** previsto per il tributo, bensì al termine di **prescrizione decennale** di cui all'[articolo 2946 cod. civ.](#), e che l'intimazione ad adempiere sarebbe stata notificata tempestivamente.

Ciò, sulla base di quanto affermato dalle [Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016](#), secondo cui: *"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per*

opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c., che si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Ergo, considerato che la notifica della cartella di pagamento per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili, relativa alle annualità dal 2000 al 2003, è stata eseguita in data 14.03.2008 e la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 28.03.2014, appare evidente **come il giudice del merito non si sia attenuto ai principi sopra esposti**, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata **trascorsi più di cinque anni** dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescenza lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il **termine di prescrizione più breve** (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento.

Sulla base di tali ragioni, i giudici di vertice hanno **cassato** la sentenza impugnata **senza rinvio** in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex [articolo 384 c.p.c.](#) la causa è stata **decisa nel merito**, con **accoglimento** del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

La presentazione del modello 730/2019 integrativo

di Luca Mambrin

Scaduto, lo scorso 23 luglio, il termine per l'**invio dei modelli 730** è frequente l'ipotesi in cui il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi per una corretta predisposizione del modello e debba, dunque, procedere **alla sua integrazione**.

La modifica del modello presentato può comportare un **maggior credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario), un **maggior debito o un minor credito** (ad esempio, per redditi non dichiarati), **un'imposta pari** a quella determinata con il modello 730 originario, quando la modifica riguarda dati che non incidono sulla determinazione delle imposte.

A seconda del risultato che si viene a determinare dall'integrazione o dalla correzione del modello 730 originario, **le modalità ed i termini** di correzione degli errori sono alquanto differenti.

Nel caso di **correzioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata** il contribuente ha due diverse possibilità per rimediare:

- presentare **entro il 25 ottobre** un **modello 730/2019 integrativo**;
- presentare un **modello Redditi 2019 Persone fisiche correttivo o integrativo**, a seconda del termine entro cui viene presentato.

Il modello **730 integrativo** deve essere comunque presentato a un **Caf o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta; il contribuente deve esibire la **documentazione** necessaria al Caf o al professionista abilitato **per il controllo della conformità** dell'integrazione che viene effettuata. Inoltre, se originariamente l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta, occorre esibire al Caf o al professionista abilitato **tutta la documentazione**.

Il modello 730 integrativo deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nella casella **“730 integrativo”** uno dei seguenti codici:

- **“1”** se l'integrazione o la rettifica comportano un **maggior credito o un minor debito** rispetto alla dichiarazione originaria o **un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario**;
- **“2”** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”**;

- “3” se l'integrazione o la rettifica riguardano **sia** le informazioni da indicare nel riquadro “*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*” **sia i dati** relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Come detto in alternativa al modello 730 integrativo il contribuente può:

1. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019**, utilizzando l'eventuale differenza a credito o richiedendone il rimborso. Il modello redditi Persone fisiche 2019 può essere presentato entro il **2 dicembre 2019** quale dichiarazione “**correttiva nei termini**”;
2. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019** entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo quale dichiarazione “**integrativa a favore**”;
3. presentare un **modello redditi Persone fisiche 2019** entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “*dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998*”. In questo caso l'importo a **credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24** per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito**, egli non potrà utilizzare il modello 730 ma **dovrà utilizzare il modello redditi Persone fisiche 2019**, il quale, alternativamente, sarà presentato:

1. entro il **2 dicembre 2019**, quale **dichiarazione “correttiva nei termini”**. In questo caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del **tributo dovuto**, degli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della **sanzione** in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), in materia di ravvedimento operoso;
2. entro il **termine** previsto per la **presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**, quale “*dichiarazione integrativa*”, pagando **tributo dovuto**, **interessi** e le relative **sanzioni** nella misura ridotta prevista in materia di ravvedimento operoso;
3. entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quale “*dichiarazione integrativa – art. 2 co. 8 del D.p.r. 322/1998*”, pagando anche in questo caso maggior tributo, interessi e sanzioni.

Nel caso in cui l'errore sia stato commesso dal **soggetto che ha prestato assistenza fiscale** (sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato) non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, ma si dovrà procedere alla correzione con la presentazione del **modello 730 “rettificativo”**.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la

consegna del modello 730 e, quindi, **non fa venire meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.**

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)